

Sinalv - Cisl Segreteria Provinciale Varese

Via Speri della Chiesa, 10
c.a.p. 21100 - Varese
Tel.: 0332-289548/289194
Fax: 0332-289548/240703
E-mail: sinalvcisat@tin.it

Protocollo 1822/ diff.acc./2007
Varese, 6 DICEMBRE 2007

TRASMESO VIA FAX N. 0331 274654

Spett.le Direzione All'erta
Via Mylius 4C
21010 Besnate
VA

e p.c. Lavoratori **TUTTI**

OGGETTO: "DIFFERENZA ACCORDO"

Su mandato e richiesta dei lavoratori nostri iscritti con la presente siamo a chiederVi , come concordato telefonicamente, chiarimenti in merito alla voce "differenza accordo" stabilita dal C.I.P. all' art. 13 lettera A, che risulta mancante nella busta paga di alcuni lavoratori.

Invitiamo **TUTTI** i lavoratori nostri iscritti e non a verificare la presenza o meno di tale voce nella busta paga ed eventualmente di contattarci anche tramite le nostre RSA in azienda

La Segreteria



Fig. Smitari Costantino Segretario Provinciale Responsabile Aggiunto Cell. 320-5546783
Fig. De Silvestro Aldo Vicesegretario Provinciale Responsabile Cell. 320-5546784
Fig. Valletti Angelo Segretario Provinciale Responsabile Amministrativo Cell. 347-8366594

Sindacato Nazionale Autonomo Lavoratori Vigilanza
Sindacato Nazionale Autonomo Lavoratori Vigilanza

20052 Monza (MI)
 via Modigliani, 26/38
 tel. 039.2039888 int. 1 linea + al
 telex 039.2230490
 fax 039.20395720899
 cod. Nat. CLM NTN 40R16 F704I

- consulenza del lavoro
- gestione completa del personale dipendente
- centro studi e ricerche di diritto del lavoro e discipline sociali
- informatizzazione delle procedure integrate per la gestione del personale e per i servizi del lavoro tramite propria emanazione

Organizzazione **Colombo**
Paghe
Monza

Spettabile Ditta
ISTITUTO DI VIGILANZA NOTTURNA E DIURNA "ALL'ERTA"

via Mylius, 4
 21010 - BESNATE (VA)

Monza, 19 dicembre 2007

recapitata a mezzo telefax

Oggetto: quota integrativa territoriale

In merito all'eccezione sollevata sulla correttezza del trattamento economico dei Lavoratori, in particolare per quanto concerne la quota di indennità della voce retributiva indicata in oggetto che non viene erogata a tutti i Lavoratori vogliamo riepilogare quanto segue:

- a) il CCNL prevedeva una voce retributiva denominata Quota Integrativa Territoriale nella misura di £. 52.000 (£ 26,86) lorde mensili;
- b) l'Accordo Provinciale integrativo aveva elevato tale voce a £. 60.000 (£ 30,99) lorde mensili;
- c) l'Azienda, non iscritta ad alcuna associazione di categoria firmataria della contrattazione collettiva e della contrattazione integrativa, dava applicazione al CCNL (validità erga omnes) e non già all'accordo integrativo provinciale (validità solo per le aziende associate), per cui erogava la somma indicata al punto a) che precede;
- d) in data 2.3.1993 l'Azienda concordava con i Lavoratori di aumentare l'importo di £. 52.000 a quello di £. 60.000 (£ 30,99) lorde mensili, ovviamente per i Lavoratori in forza a quella data;
- e) a far data dal maggio 2001 la quota di cui al punto a) che precede è stata inglobata nel minimo contrattuale, con la conseguenza che ai Lavoratori in forza a tale data l'Azienda non poteva garantire, quale diritto acquisito, la differenza fra l'importo previsto dal CCNL e quello concordato con l'accordo 2.3.1993, sempre, ovviamente, ai soli Lavoratori in forza alla data del maggio 2001;
- f) l'Azienda ha deciso di dare applicazione a far data dal 01.01.2006 all'Accordo Provinciale integrativo, per cui anche ai Lavoratori assunti successivamente al 2.3.1993 la differenza avrebbe dovuto essere erogata, cosa questa che per un nostro disguido non è avvenuta.

Riepilogato quanto precede, ai Lavoratori di cui al punto f) che precede deve essere erogata, a far data del prossimo mese di dicembre 2007, la somma mensile lorda di £ 4,13, nonché gli arretrati, che per coloro che hanno rapporto di lavoro a tempo pieno e a montano ed £ 103,25 lordi; a nostro parere non ha fondamento la richiesta di corrispondere gli arretrati per il periodo non prescritto.

Ci spiace per l'errore nel quale siamo incorsi, e restiamo a Vostra disposizione per la determinazione dell'ammontare degli arretrati, mentre diamo applicazione immediata alla corresponsione della differenza dovuta.

Distinti saluti.



studio professionale del C.d.L. Antonio Colombo

iscrizione: ordine professionale n° 603/1966 Milano - also consulenti tecnici d'ufficio del tribunale di Monza n° 5/1979 c.d.l.
 www.colombopaghemonza.it e-mail: info@colombopaghemonza.it

TOTALE P. 01